

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2696)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 gennaio 1968 (V. Stampato n. 1323)*

**d'iniziativa dei deputati RICCIO, CONCI Elisabetta, ORIGLIA, DI GIANNANTONIO,
MERENDA, FRANZO, AGOSTA, SAMMARTINO, VALIANTE, AMATUCCI, BONTADE
Margherita e LUCIFREDI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1968*

Abrogazione degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, relativi all'imposta di licenza, e modifiche alle aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 162 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 3,25 per cento se trattasi di redditi di categoria *B* e del 2,60 per cento se trattasi di categoria *C-1*, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto indicato ».

Art. 2.

Gli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono abrogati.